

L'art. 1 commi 137 e 138 della Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), pubblicata con GU n°300 del 29 dicembre 2014, ha apportato alcune modifiche agli art. 15 e 100 del TUIR (DPR 917/1986), in tema di detraibilità e deducibilità delle **erogazioni a favore di ONLUS, ovvero di iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed altri enti nei Paesi non appartenenti all'OCSE** (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).

In particolare, il nuovo comma 1.1 dell'art.15 "detrazioni per oneri" **prevede, a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2014, la detraibilità delle spese per erogazioni liberali, fino ad un importo massimo di 30.000 euro annui, con aliquota del 26% (già dal periodo d'imposta 2014)** da parte di contribuenti persone fisiche.

Fino al 31 dicembre 2014 l'ammontare massimo delle spese per erogazioni liberali detraibili era pari a 2.065 euro annui.

Contestualmente, **le modifiche all'art.100 comma 2 lettera h) del TUIR prevedono che, sempre dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2014, siano deducibili le erogazioni liberali in denaro effettuate da contribuenti persone fisiche e giuridiche, per un importo massimo annuo pari a 30.000 euro (fino al 31 dicembre 2014 pari a 2.065,83 euro), ovvero pari al 2% del reddito d'impresa.**

Tali spese, si ricorda, devono essere documentate. I versamenti, dunque, devono essere effettuati tramite banca o posta, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del DLgs 241/1997 (carte di credito, bancomat, prepagate, assegni..), tali da consentire i controlli da parte dell'Agenzia.

Si ricorda che, il contribuente persona fisica che abbia effettuato erogazioni liberali può scegliere se convenga maggiormente beneficiare della detrazione ovvero della deduzione ai fini Irpef della spesa, in relazione all'oscillazione di reddito in cui ricade.